

ALLEGATO E
DUVRI EX ART.26, COMMA 3, D.LG.81/08

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA FULL SERVICE E MANUTENZIONE ALL RISK DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO, PORTINERIA REMOTA,
TELEALLARME, VIDEOISPEZIONI, INTERVENTI SU ALLARME, VIGILANZA ISPETTIVA, TUTELA DEL PATRIMONIO, PRESIDIO SALA
SITUAZIONE, VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA.

.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Art. 26 - D.Lgs 81/2008 del 30 Aprile 2008

Documento di Cooperazione e Coordinamento dei Datori di Lavoro

Sommario

1.0 PREMESSA	2
2.0 ACCREDITAMENTO IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI	3
3.0 VALUTAZIONE DI INTERFERENZE.....	4
4.0 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SUI RISCHI.....	5
4.1 RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6
5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	6
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	8
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ (Art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008).....	11
REVISIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	12

1.0 PREMESSA

Gli interventi di cui al presente appalto rientrano nella tipologia di lavori per i quali si applicano i disposti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza.

Il presente documento NON si applica alla tipologia di lavori che rientrano nel Titolo IV del D.Lgs 81/08, fatta eccezione per gli appalti che sono inseriti all'interno dell'art.90 comma 9.

In tali casi la normativa vigente in termini di sicurezza è rappresentata dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

All'art. 26 il decreto prescrive, in capo ai Datori di Lavoro coinvolti (Committente ed Appaltatore), il compito di reciproca informazione sui rischi presenti sul cantiere e sulle modalità di compensazione degli stessi. Di seguito si riporta integralmente il testo del citato articolo:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.* Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo

del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nel rispetto dei dettami dell'art. 26 e 27, con il presente documento, si trasmettono all'appaltatore le comunicazioni relative ai rischi presenti nell'area di intervento, con le rispettive procedure da attuare per la compensazione e per la eliminazione delle possibili interferenze.

2.0 ACCREDITAMENTO IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI

AFC Torino S.p.A., ha stabilito che per qualsiasi attività da effettuarsi all'interno dei siti cimiteriali o che rientri nelle prescrizioni di cui al Titolo IV art.90 comma 9, **l'accreditamento imprese è OBBLIGATORIO**. Al fine di meglio agevolare la fornitura dei documenti si è predisposto un elenco esaustivo degli stessi da fornire in fase di affidamento lavori.

Nel caso specifico dell'aggiudicazione di capitolato speciale d'appalto l'accreditamento è soddisfatto dalla documentazione amministrativa presentata in sede di offerta.

Gli allegati, riportano, disposizioni di legge in materia di sicurezza e documentazione aggiuntiva specificatamente richiesta da AFC Torino S.p.A.

3.0 VALUTAZIONE DI INTERFERENZE.

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Presenza di eventuali sottoservizi	Verificarne la effettiva ubicazione sulla base delle informazioni reperibili e di riscontri oggettivi in loco, con il responsabile del cimitero	Informare gli addetti e dare disposizioni operative di sicurezza
Presenza di utenti esterni ed operatori cimiteriali	Recintare l'area di intervento e monitorarne l'accesso Affiggere cartellonistica di avvertimento	Prevedere un addetto a terra per l'allontanamento dei terzi dall'area
	Rispettare la viabilità interna secondo la segnaletica Rispettare i limiti di velocità (passo d'uomo)	Dare sempre precedenza ai cortei funebri; mai interromperli o superarli
Presenza di altri cantieri limitrofi	Coordinarsi con il Capo Cantiere e con il C.S.E. del cantiere limitrofo per la gestione di eventuali sovrapposizioni sugli utilizzi di spazi/aree comuni	Mantenere distinte le rispettive aree di cantiere con adeguate recinzioni e cartellonistica
Caduta di oggetti dall'alto	Per i lavori in prossimità di fabbricati interni all'area cimiteriale (tombe di famiglia, muri perimetrali, edicole etc.) verificare che non siano presenti elementi instabili (coperture e cornicioni.....)	Ripetere la verifica dopo situazioni avverse del clima: nevicate, forte vento etc.) Dotare gli addetti del casco; sospendere l'attività fino ad avvenuta rimozione elem. instabili

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Transito su sotterranei	In caso di attraversamento con i mezzi d'opera di realizzazioni sotterranee (corridoi, sepolture etc) limitare le dimensioni dei mezzi ed il peso totale a terra in relazione alle portate note o presunte (stima con cautela) delle solette di transito.	Prima dell'inizio dei lavori fare un sopralluogo negli interrati per verifica assenza cedimenti intradosso solette e strutture verticali.
Investimenti di mezzi in movimento	In caso di movimentazione di mezzi all'interno del sito devono essere rispettate le norme del codice della strada, e deve essere mantenuta una velocità adeguata (passo d'uomo).	

4.0 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SUI RISCHI.

Disposizioni ed informazioni di sicurezza:

- mantenere in ogni circostanza un atteggiamento corretto e prudente;
- attenersi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro vigenti;
- attenersi alle disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza;
- attenersi alle istruzioni impartite dal personale tecnico aziendale;
- sorvegliare sulle attività e sui comportamenti dei propri lavoratori;
- fare uso di idonee attrezzature di lavoro;
- fare uso di idoneo abbigliamento di lavoro;
- fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

Divieti ed obblighi da osservare scrupolosamente:

- divieto di fumare nei locali ed impianti aziendali;
- divieto di accedere ad aree o locali non interessati ai lavori;
- divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi impianto aziendale;
- divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna;
- divieto di riparare provvisoriamente impianti danneggiati: avvisare i responsabili;
- divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;
- divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente;
- obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione;
- obbligo di moderare la velocità nelle aree aziendali: veicoli a passo d'uomo.
- Obbligo per i mezzi d'opera di attenersi ai percorsi e accessi individuati ad inizio cantiere
- Obbligo di rispettare la "sacralità" dei luoghi, assumendo comportamenti ed atteggiamenti consoni ad un luogo di sepoltura.
- Obbligo di sospendere gli scavi in caso di rinvenimento di resti ossei con immediato avviso al Capo comparto cimiteriale

Autorizzazioni da richiedere preventivamente al personale tecnico:

- per l'accesso a locali od impianti recanti segnaletica di divieto ai non addetti;
- per l'allacciamento alla rete elettrica o ad altri servizi a rete;
- per le attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere;
- per l'utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;

Norme generali di prevenzione incendi:

- osservare il divieto di fumare;
- osservare il divieto di usare fiamme libere e produrre scintille se non autorizzati;
- osservare le regolamentazioni aziendali per le attività a rischio di incendio;
- non depositare negli ambienti aziendali prodotti infiammabili o pericolosi;
- non depositare materiali vicino ad apparecchiature elettriche o fonti di calore;
- non abbandonare incustodite attrezzature ed apparecchiature in funzione;
- non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio aziendale;
- non rimuovere od ostacolare l'accesso ai mezzi estinguenti presenti;
- al termine dei lavori: raccogliere le attrezzature e pulire le aree interessate;
- al termine dei lavori: accertarsi che non vi siano inneschi o principi di incendio.

4.1 RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- Incidente alla guida di automezzi;
- Investimento da automezzi in transiti/manovra, autovetture, autobus;
- Urto/schiacciamento da carrelli / mezzi d'opera / cancelli automatici;
- Scivolamento / inciampo / caduta;
- Punture / morso d'insetti / animali;
- Disagio microclimatico;
- Urto contro spigoli / corpi contundenti;
- Incendio (rischio legato ad attività in ambienti chiusi);
- Transito di autovetture / mezzi pesanti / autobus;
- Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru;
- Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica;
- Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito;
- Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale;
- Presenza di coperture in cemento amianto su alcuni fabbricati aziendali;

Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni:

- Rumore presente al momento dell'utilizzo di particolari attrezzature;
- Possibile presenza di fumi di scarico automezzi accesi;

5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Così come previsto nel Decreto Legislativo 81/2008, si riportano le definizioni e le prescrizioni nel caso di utilizzo di della segnaletica di sicurezza all'interno dei siti di AFC Torino S.p.A.

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 161. - Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a. segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

- b. segnale di divieto:** un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c. segnale di avvertimento:** un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d. segnale di prescrizione:** un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e. segnale di salvataggio o di soccorso:** un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f. segnale di informazione:** un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- g. cartello:** un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h. cartello supplementare:** un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i. colore di sicurezza:** un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l. simbolo o pittogramma:** un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m. segnale luminoso:** un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n. segnale acustico:** un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o. comunicazione verbale:** un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p. segnale gestuale:** un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

AREA DI INTERVENTO: INTERNO DEI SITI CIMITERIALI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
VEDERE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: SERVIZI DI ASSISTENZA FULL SERVICE E MANUTENZIONE ALL RISK DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO, PORTINERIA REMOTA, TELEALLARME, VIDEOISPEZIONI, INTERVENTI SU ALLARME, VIGILANZA ISPETTIVA, TUTELA DEL PATRIMONIO, PRESIDIO SALA SITUAZIONE, VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008 art. 26, c. 5) ammontano a Euro 1.500,00 annui.

I costi sono stati calcolati sulla base annuale prendendo in riferimento il prezzario della Provincia di Cuneo, considerando una recinzione di 10 mt lineare per cantiere con 5 cartelli di avvisi da esporre sui 4 lati.

Tali costi, potranno essere rivisti in caso di variazione dell'entità di "cantiere tipo", sopra descritta. I costi potranno altresì subire variazioni legate all'effettivo tempo di utilizzo ed al numero di cantieri contemporaneamente attivati.

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E MISURE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE

AZIENDA	INTERFERENZE	SI	NO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
AFC TORINO	POSSIBILE PASSAGGIO CORTEO FUNEBRE	X		- INTERROMPERE I LAVORI - SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	TRANSITO DI VISITATORI	X		SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	TRANSITO DI DIPENDENTI	X		SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	PRESENZA DI DIPENDENTI	X		- VERIFICARE POSSIBILITA' INTERROMPERE LAVORI - SEGNALETICA DI SICUREZZA
AFC TORINO	SCAVI PER ESUMAZIONI	X		RECINTARE AREA ESUMAZIONI

AFC TORINO	ESTUMULAZIONI	X		▪ INTERROMPERE IL LAVORO ATTENDENDO FINE ESTUMULAZIONE ▪ NON SOSTARE NEI PRESSI DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
AFC TORINO	TRANSITO MEZZI	X		▪ RISPETTARE CODICE STRADALE/ CARTELLONISTICA/ VELOCITA'
DITTA APPALTARICE	CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	X		▪ RECINTARE AREA ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
DITTA APPALTARICE	RISCHIO INCIAMPO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI	X		▪ UTILIZZARE CANALINE TEMPORANEE ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
DITTA APPALTARICE	BUCHE/ FOSSE/ SCAVI/ APERTURE GENERICHE AL SUOLO	X		▪ RECINTARE L'AREA ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA ▪ COPRIRE APERTURE AL SUOLO
DITTA APPALTATRICE	RISCHIO ELETTRICO	X		▪ UTILIZZARE MATERIALE CERTIFICATO PER LAVORI ALL'ESTERNO ▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA ▪ NON LASCIARE IL CANTIERE INCUSTODITO CON FILI VOLANTI ▪ VERIFICARE CHE CAVI E PRESE SIANO IDONEE. ▪ RIMUOVERE OGNI COLLEGAMENTO E CAVO A FINE GIORNATA.

ALTRE VALUTAZIONI DI POSSIBILI INTERFERENZE.



CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ (Art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008) (SE NECESSARIO)

Allegare

	ENTE/NOME DITTA	FIRMA
REDATTO DA:	R.S.P.P. / UFF. TECNICO	
APPROVATO DA:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE/ SUBAPPLATATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	
DITTA APPALTATRICE/ SUBAPPLATATRICE:	DATORE DI LAVORO/DELEGATO	

REVISIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

OGGETTO: STESURA DUVRI E COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

AREA DI INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

DATA REVISIONE DOCUMENTO:	DATA PRESUNTA FINE LAVORI:
----------------------------------	-----------------------------------

DATA PRESUNTA FINE LAVORI:

VERBALIZZANTE: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE/ UFFICIO TECNICO AFC TORINO SPA

PARTECIPANTI

AZIENDA	ENTE / DITTA	FIRMA
AFC Torino SPA	R.S.P.P. / Uff. Tecnico	
AFC Torino SPA	Datore di Lavoro/Delegato	

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO

Duvri e contratto d'appalto

EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL DUVRI
--

--

